

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 182)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 1968

Abilitazione delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti

ONOREVOLI SENATORI. — Il notevole sviluppo del turismo nel nostro Paese, le ulteriori innegabili esigenze di insediamenti ricettivi comportano il sempre più vigile lavoro delle AACST che costituiscono gli anelli più validi e le cellule più qualificate nel tessuto giuridico del settore. Il che esige, per conformare alle realtà le attese, il perfezionamento dell'attuale legislazione: e, in prima sede, l'aggiornamento della legislazione sulla Cassa depositi e prestiti, onde consentire, esclusivamente per la realizzazione di opere pubbliche, la contrazione di mutui da parte delle Aziende autonome di cura, soggiorno

e turismo, senza ricorrere agli Istituti di credito ordinari, i quali, sia per il maggior tasso d'interesse, sia per le notevoli difficoltà di definizione delle pratiche, costituiscono un *handicap* notevole per il conseguimento dei fini istituzionali delle Aziende.

Per il superamento di tale inconveniente è sufficiente una piccola modifica alla legge succitata, modifica che ho l'onore di presentare all'approvazione del Senato con il presente disegno di legge favorevolmente esaminato il 25 settembre 1963 dalla Commissione interni della Camera.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Tra gli Enti ammessi a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti — ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1398 — sono incluse le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, riconosciute a titolo definitivo.

Art. 2.

Le aziende possono dare in garanzia per la contrazione di mutui sino a due terzi del contributo speciale di cura, determinato nella media dell'ultimo triennio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.